

LOTTO 10

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Novate Milanese
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
P.I. 02032910156

E

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2017

Alle ore 24.00 del 31/12/2020

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
Bonifica	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
Condizioni originarie	Le condizioni delle risorse naturali e dei servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il danno ambientale
Danno ambientale	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali
Contraente	Il Comune di Novate Milanese
Elemento interrato	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente o visivamente ispezionabile la superficie esterna
Franchigia	Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Inquinamento	Ogni modifica della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo stabilimento ove l'assicurato svolge la sua attività
Interventi di bonifica	Ogni intervento di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post-bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi del rischio
Massimale	La somma indicata nel frontespizio di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza, per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione
Matrici ambientali	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
Messa in sicurezza d'emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno o all'esterno dello stabilimento in caso di inquinamento o pericolo attuale di inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con le altre matrici ambientali e a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori elementi

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Messa in sicurezza permanente	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
Periodo di assicurazione	Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel frontespizio di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi
Ripristino post Bonifica	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
Ripristino del Danno Ambientale	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale :
	- Ripristino Primario : qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
	- Ripristino Complementare : qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
	- Ripristino Compensativo : qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo
Risorse Naturali	Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; le acque superficiali, sotterranee e costiere; il suolo e il sottosuolo
Scoperto	Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Servizi naturali	Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
Società	L'impresa assicuratrice
Spese	Le Spese effettivamente sostenute
Stabilimento	Il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 2 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opzione per il rinnovo contrattuale, per una volta, alle medesime condizioni, per il periodo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto: pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 3 - Pagamento del premio.

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 30 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 30 giorni successivi.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 4 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte, sulla base di elementi variabili viene anticipato in via provvisoria, nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite comunicazione da inviare alla posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. Se il recesso viene intimato dalla Società, la stessa unitamente alla comunicazione, dovrà trasmettere la statistica sinistri, ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsare la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 11 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo pec entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 13 - Datazione dell'inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 14 – Gestione delle vertenze

La Società, finché ne ha interesse, assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 16 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente e la Società dovranno avvenire solo con strumenti di comunicazione digitale ossia tramite posta elettronica certificata (PEC) - avente il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in grado di attestare l'orario esatto e la data di spedizione e di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio - e posta elettronica *standard*, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito la trasmissione dei contratti di polizza e delle relative variazioni e appendici che potrà avvenire in modalità cartacea.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 18 - Clausola revisionale.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Tracciabilità dei pagamenti.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 22 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 23 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza definitiva, ripristino ambientale e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 24 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 25 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo PEC da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 26 - Monitoraggio sinistri.

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, il Contraente potrà applicare una penale di €. 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. DA INQUINAMENTO

<p style="text-align: center;">SEZIONE PRIMA Assicurazione della RC da inquinamento</p>

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione.

Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 28 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che ha cagionato l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda di polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 – Esclusioni (valide solo per la sezione prima)

- Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

- Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

SEZIONE SECONDA

Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di bonifica e/o al ripristino del danno ambientale.

Art. 31 - Oggetto dell’Assicurazione

La Società rimborserà all’Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del massimale, le spese per gli interventi di bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato nella scheda di polizza, le spese per il ripristino del danno ambientale

in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l’inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 16.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle spese.

Art. 32 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle spese per gli interventi di bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito indicato nella scheda di polizza, da intendersi compreso nel massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 33 - Condizione di Assicurazione

L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del sinistro alle autorità competenti.

Art. 34 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l’inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.

Art. 35 – Esclusioni (valide solo per la sezione seconda)

La garanzia di cui alla sezione seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della sezione prima di polizza.

Esclusioni comuni a tutte le sezioni

Art. 36 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da amianto;
- g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
- j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o. causati da pozzi perdenti;

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

<p style="text-align: center;">GARANZIE PARTICOLARI (VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)</p>
--

Art. 37 – Amianto

Danni da amianto: a parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera f) dell'art. 36, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento: sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito pari ad € 50.000,00 con applicazione di una Franchigia di € 2.500,00.

Art. 38 - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato

A deroga dell'esclusione lettera a) sezione prima, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito pari ad € 100.000,00 con applicazione di una Franchigia di € 2.500,00.

Novate Milanese, li _____

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI POLIZZA

FRANCHIGIA/SCOPERTI FRONTALI: Scoperto del 10% con minimo di Euro 1.000,00

MASSIMALI: €. 1.000.000,00 unico

RETROATTIVITÀ: nessuna

SEZIONE PRIMA. Sottolimito: Euro 100.000,00 pari al 10% del massimale di polizza

SEZIONE SECONDA. Sottolimito: Euro 100.000,00 pari al 10% del massimale di polizza

GARANZIA AGGIUNTIVA: AMIANTO SI ☐ NO ☐

GARANZIA AGGIUNTIVA: BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

SI ☐ NO ☐

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

**SCHEDA DI QUOTAZIONE
CALCOLO DEL PREMIO DEL PROGETTO ASSICURATIVO R.C. INQUINAMENTO**

Compagnia _____

MASSIMALE

Entità del massimale richiesto:

€. 1.000.000,00 (unmilione/00)

GARANZIA AGGIUNTIVA ART. 37 GARANZIA A – AMIANTO:

GARANZIA AGGIUNTIVA ART. 38 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO:

Premio lordo annuo euro: _____

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Informazioni sui siti da assicurare

	Numero	Abitanti/equivalenti	Tipologia di reflui trattati	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Depuratori	//	//	//	//	//

	Estensione (Km)	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Rete fognaria	36,18	SI	CAP HOLDING S.P.A.

	Tipologia di rifiuti	Data di avviamento e Durata prevista	Capacità Totale e Rifiuti già smaltiti	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Discarica	//	//	//	//	//

	Tipologia di rifiuti	Potenzialità t/giorno	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Termovalorizzatore	//	//	//	//

	Tipologia di Rifiuti Trattati	Potenzialità m ³ /anno	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Impianto di compostaggio	//	//	//	//

	Numero	Tipologia di Rifiuti Stoccati	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Stoccaggi provvisori di rifiuti	//	//	//	//

	Numero	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Ecocentri	1	SI	AMSA S.P.A.

	Numero	Numero Serbatoi Interrati presenti
Immobili di proprietà	Vedi elenco	4

	Estensione (Km)	Proprietà dell'impianto (Si/No)	Nome Gestore (se diverso dal proponente)
Rete idrica	48,00	SI	CAP HOLDING S.P.A.

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETÀ

INDIRIZZO	SPECIFICHE	TIPOLOGIA	FG	MAPP	SUB	VALORE
VIA BARANZATE 11		ASILO NIDO +MATERNA COLLODI+ELEMENTARE DON MILANI	11	9		€ 6.711.464,37
VIA CAMPO DEI FIORI N. 25	PIANO T-1-2	SCUOLA MEDIA ORIO VERGANI	7	352	2	€ 6.233.270,63
VIA VENETO N. 18	PIANO T-1-2-3-4-S1	UFFICI	6	203	101	€ 5.072.550,00
	PIANO T-1-S1	BANCA	6	203	102	
VIA BRODOLINI N. 43	PIANO T - S1	ELEMENTARE CALVINO+MATERNA ANDERSEN	7	347	701	€ 5.065.198,66
	PIANO T - 1	ELEMENTARE CALVINO+MATERNA	7	347	3	
VIA BRODOLINI N. 6	PIANO T	POLI	18	161	701	€ 4.416.439,00
VIA CORNICIONE	PIANO T-S1	SCUOLA ELEMENTARE	17	16	702	€ 4.003.730,39
VIA DELLA REPUBBLICA 80	PIANO T-S1	UFFICI PUBBLICI	6	451	819	€ 3.900.172,51
VIALE PIAVE N. 1/VIA PORTONE	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	701	€ 3.053.400,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	702	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	703	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	704	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	705	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	706	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	707	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	708	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	709	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	710	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	711	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	712	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	713	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	714	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	715	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	716	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	717	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	718	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	719	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	720	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	721	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	722	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	723	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	725	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	729	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	730	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	731	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	732	

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	734	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	735	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	736	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	737	
	PIANO S1	POSTO AUTO	15	295	738	
VIA CORNICIONE	PIANO T	PALESTRA	17	16	701	€ 2.266.090,08
VIA PRAMPOLINI	PIANO S1-T-1	SCUOLA MEDIA RODARI	11	310		€ 2.588.947,00
VIA DE AMICIS N. 24	PIANO T-1	PALAZZETTO DELLO SPORT	7	354	1	€ 2.182.950,00
L.GO PADRE FUMAGALLI	PIANO T - 1	BIBLIOTECA	16	215	702	€ 1.874.250,00
		BIBLIOTECA	16	215	701	
		BIBLIOTECA	16	216	743	
VIA DELLO SPORT		TENSOSTRUTTURA	7	411	1	€ 1.647.788,62
VIA MANZONI	PIANO T - 1	SEDE ASSOCIAZIONI	7	265		€ 1.624.944,97
VIA MANZONI	PIANO T - S1	SCUOLA MATERNA SALGARI + MENSA	7	264		€ 1.614.284,60
VIA CADORNA N. 11	PIANO S1	PARCHEGGIO INTERRATO CADORNA	6	403	191	€ 1.486.800,00
VIA BERTOLA DA NOVATE N. 9	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	772	€ 1.450.050,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	773	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	774	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	775	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	776	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	777	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	778	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	779	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	780	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	781	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	782	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	783	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	784	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	785	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	786	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	787	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	788	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	789	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	790	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	793	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	794	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	795	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	796	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	797	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	799	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	800	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	801	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	802	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	803	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	804	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	805	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	806	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	807	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	808	

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	809	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	810	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	811	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	812	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	813	
	PIANO S1	POSTO AUTO	6	451	814	
VIA BRODOLINI N. 43	PIANO T - S1	PALESTRA	7	347	4	€ 1.338.637,89
VIA PRAMPOLINI		CENTRALE TERMICA E PALESTRA	11	15		€ 947.250,02
VIA ROMA N. 2	PIANO S1	DEPOSITO	7	105	710	€ 862.050,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	711	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	712	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	713	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	714	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	715	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	716	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	717	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	718	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	719	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	720	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	721	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	722	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	723	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	724	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	725	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	726	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	727	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	105	728	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	729	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	730	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	731	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	732	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	733	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	734	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	735	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	736	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	737	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	738	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	739	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	740	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	742	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	743	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	744	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	745	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	746	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	747	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	748	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	105	749	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	702	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	703	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	704	

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	705	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	706	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	707	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	708	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	709	
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	377	710	
	PIANO S1	DEPOSITO	7	377	711	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	712	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	713	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	714	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	715	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	716	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	717	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	718	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	719	
	PIANO S2	POSTO AUTO	7	377	720	
VIA CAMPO DEI FIORI N. 41	PIANO T-S1	ASILO NIDO CAMPO FIORITO	7	351	2	€ 819.325,58
VIA TORRIANI	PIANO T	CENTRO SPORTIVO	2	226		€ 819.000,00
VICOLO S. PROTASO/GERVASO	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	5	€ 667.800,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	6	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	7	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	8	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	9	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	10	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	11	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	12	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	13	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	14	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	15	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	16	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	17	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	18	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	19	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	20	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	21	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	22	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	23	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	24	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	25	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	26	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	27	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	28	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	29	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	30	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	31	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	32	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	33	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	34	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	35	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	36	

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	37	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	38	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	39	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	40	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	41	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	42	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	43	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	44	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	45	
	PIANO S1	POSTO AUTO	16	512	46	
VIA ROMA N. 2	PIANO 1	APPARTAMENTO	7	105	704	€ 617.400,00
	PIANO 1	APPARTAMENTO	7	105	705	
	PIANO 1	APPARTAMENTO	7	105	706	
	PIANO 2	APPARTAMENTO	7	105	707	
	PIANO 2	APPARTAMENTO	7	105	708	
VIA ROMA N. 2	PIANO T	ASILO	7	105	703	€ 615.300,00
VIA ROMA	PIANO T-1	CHIESETTA	7	A		€ 609.525,00
VIA DELLO SPORT	PIANO T- S1	CABINA TELECOM	7	41		€ 516.600,00
VIA MANZONI	PIANO T	CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE	16	296	104	€ 422.100,00
VIA DELLA REPUBBLICA 80	PIANO T	UFFICI	6	451	822	€ 388.500,00
VIA DELLA REPUBBLICA 80	PIANO 1-S1	UFFICI	6	451	823	€ 388.500,00
VIA PRAMPOLINI		MENSA SCOLASTICA	11	15		€ 303.059,09
VIA I MAGGIO N. 9	PIANO T- S1	CENTRO POLIATTIVITA'	12	37	2	€ 297.150,00
VIA MANZONI	PIANO T - S1	PALESTRA	7	56		€ 271.077,98
VIA RESISTENZA N. 24	PIANO T -S1	LOCALE	11	145	701	€ 237.300,00
VIA DELLO SPORT		SEDE SOS	7	344		€ 217.350,00
VIA ROMA 3	PIANO T-1-2	TORRE ACQUEDOTTO	7	55		€ 194.250,00
VIA CADORNA N. 11	PIANO T-S1	NUOVE SEDE INFORMAGIOVANI	6	403	707	€ 180.600,00
VIA MATTEOTTI 7 -9	PIANO T	FARMACIA COMUNALE	16	120	503	€ 179.550,00
VIA DELLA REPUBBLICA 80	PIANO T-S1	UFFICI	6	451	818	€ 177.450,00
VIA DELLO SPORT	PIANO T	SEDE SOS	7	412		€ 155.400,00
VIA REPUBBLICA N. 15	PIANO 1	UFFICIO	16	13	711	€ 100.800,00
P.ZZA DELLA PACE N. 10	PIANO 1 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	14	€ 69.300,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	17	€ 69.300,00
	PIANO 3 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	20	€ 69.300,00
	PIANO 3 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	22	€ 69.300,00
P.ZZA DELLA PACE N. 11	PIANO T S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	23	€ 81.900,00
	PIANO 1 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	27	€ 84.000,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	29	€ 49.350,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	30	€ 64.050,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	31	€ 84.000,00
	PIANO 4 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	37	€ 68.250,00
	PIANO 5 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	40	€ 68.250,00
P.ZZA DELLA PACE N. 12	PIANO T S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	42	€ 68.250,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	45	€ 68.250,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	47	€ 68.250,00
P.ZZA DELLA PACE N. 9	PIANO 1 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	5	€ 89.250,00

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

	PIANO 1 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	6	€ 47.250,00
	PIANO 1 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	7	€ 51.450,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	8	€ 89.250,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	9	€ 47.250,00
	PIANO 2 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	10	€ 57.750,00
	PIANO 3 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	11	€ 91.350,00
	PIANO 3 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	12	€ 55.650,00
	PIANO 3 S1	APPARTAMENTO DI ERP	2	157	13	€ 51.450,00
	PIANO T	NEGOZIO	2	157	59	€ 53.301,85
	PIANO T	NEGOZIO	2	157	60	€ 57.870,58
	PIANO S1	MAGAZZINO	2	157	62	€ 4.568,73
P.ZZA DELLA PACE SNC	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	707	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	710	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	717	€ 13.650,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	721	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	722	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	724	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	725	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	726	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	727	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	728	€ 13.650,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	729	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	731	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	732	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	735	€ 18.900,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	736	€ 14.700,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	737	€ 11.550,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	2	157	738	€ 13.650,00
VIA VENETO N. 6	PIANO T	NEGOZIO	6	234	706	€ 64.050,00
VIA G. GARIBALDI N. 22	PIANO T-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	9	€ 50.400,00
	PIANO T-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	24	€ 73.500,00
	PIANO 1-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	30	€ 99.750,00
	PIANO 1-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	31	€ 50.400,00
	PIANO 1-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	35	€ 68.250,00
	PIANO T-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	38	€ 46.200,00
	PIANO 1-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	42	€ 46.200,00
	PIANO T-S1	APPARTAMENTO DI ERP	7	50	51	€ 49.350,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	705	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	706	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	712	€ 14.700,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	713	€ 15.750,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	714	€ 15.750,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	716	€ 13.650,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	719	€ 11.550,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	720	€ 11.550,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	721	€ 11.550,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	723	€ 11.550,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	725	€ 11.550,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	726	€ 10.500,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	728	€ 13.650,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	730	€ 12.600,00

ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	737	€ 13.650,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	738	€ 12.600,00
	PIANO S1	POSTO AUTO	7	50	742	€ 12.600,00
VIA MANZONI N. 24	PIANO T	LOCALE	7	392	2	€ 99.750,00
	PIANO T	LOCALE	7	392	3	€ 26.250,00
	PIANO T	BOX	7	392	4	€ 12.600,00
VIA BARANZATE N.11	PIANO T-1- S1	CENTRALE TERMICA	11	9		€ 63.000,00
VIA RESISTENZA N. 24	PIANO T	BOX	11	63	118	€ 12.600,00
	PIANO T	BOX	11	63	125	€ 12.600,00
	PIANO T	BOX	11	63	157	€ 12.600,00
	PIANO S1	BOX	11	63	145	€ 12.600,00
VIA I MAGGIO N.11	PIANO T-S1	APPARTAMENTO DI ERP	12	39	2	€ 47.250,00
	PIANO 1- S1	APPARTAMENTO DI ERP	12	39	6	€ 54.600,00
VIA I MAGGIO N. 9	PIANO 2 - S1	APPARTAMENTO DI ERP	12	37	7	€ 44.100,00
	PIANO 3 - S1	APPARTAMENTO DI ERP	12	37	11	€ 74.550,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	701	€ 13.650,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	702	€ 13.650,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	703	€ 13.650,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	704	€ 13.650,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	705	€ 13.650,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	706	€ 13.650,00
	PIANO T	POSTO AUTO	12	37	707	€ 13.650,00
P.ZA FALCONE E BORSELLINO	PIANO T	CHIOSCO AREA MERCATO	12	435		€ 42.000,00
VIA REPUBBLICA N. 15	PIANO 1 - S1	UFFICIO	16	13	712	€ 73.500,00
VIA REPUBBLICA N. 15	PIANO 1	UFFICIO	16	13	713	€ 24.150,00
VIA MORANDI	PIANO 3	APPARTAMENTO	16	377	13	€ 36.750,00
	PIANO S1	BOX	16	406	10	€ 15.750,00
VIA RIMEMBRANZE		CIMITERO	17	A/B		€ 0,00
VIA BELLINI	PIANO T	CABINA ENEL	20	17		€ 0,00
VIA IV NOVEMBRE		CIMITERO	22	6		€ 0,00
VIA IV NOVEMBRE		PIATTAFORMA ECOLOGICA	23	54		€ 27.300,00

TOT. 69.975.147,55